



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

71/2015

Maggio/11/2015 (*)

Napoli 22 Maggio 2015

Con la Risoluzione n. 45 del 6 maggio 2015, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito alcune indicazioni in merito alla violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle associazioni sportive dilettantistiche.

Come noto, le Associazioni sportive dilettantesche, che godono dei benefici di cui alla legge n. 398/91, sono soggette a particolari limitazioni nella movimentazione di denaro contante.

In particolare, **sino al 31 dicembre 2014** le suddette associazioni erano soggette all'**obbligo di tracciabilità dei pagamenti effettuati e versamenti ricevuti, di importo pari o superiore a 516,46 euro.**

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la soglia oltre la quale vige l'obbligo di tracciabilità dei **pagamenti e/o versamenti è stata innalzata a € 1.000,00.**

Orbene, i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in esame, si sono resi necessari in virtù del contenzioso creatosi in materia, poiché frequentemente gli uffici fiscali, nel rilevare il superamento dei suddetti limiti previsti per i pagamenti non tracciati delle ASD provvedevano non solo ad irrogare le sanzioni dovute ma, in considerazione della precedente formulazione della norma, disconoscevano altresì in capo agli atleti o ai dirigenti sportivi, il beneficio dell'esenzione dall'Irpef per i compensi, fino

all'importo di 7.500 euro, corrisposti dall'ente sportivo, previsto dall'articolo 69 del Tuir.

Inoltre, conseguenze negative venivano ad essere previste anche per il soggetto erogante, al quale veniva preclusa la deducibilità del relativo costo a titolo di sponsorizzazione.

All'uopo, nella risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate compie un breve excursus sull'evoluzione normativa in materia.

EVOLUZIONE NORMATIVA

L'Agenzia ricorda che, inizialmente. **alle violazioni in materia di tracciabilità dei pagamenti/incassi da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche si rendeva applicabile la normativa di cui all'articolo 4, comma 3, del D.M. n. 473/1999**, emanato in attuazione dell'art.25, comma 7, della legge 133/1999, che prevedeva: *"i pagamenti o i versamenti ...effettuati con modalità diverse da quelle previste ...concorrono in ogni caso ... a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante, e qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima"*.

La suddetta disposizione normativa è stata successivamente sostituita per effetto dell'articolo 37, comma 2, lett. a), della legge 342/2000, che ha abrogato la disposizione del comma 7 dell'articolo 25 ed ha introdotto al comma 5 la nuova disciplina sanzionatoria per le violazioni circa l'obbligo di tracciabilità.

Per cui, **la disciplina normativa attuale** che regola gli effetti della violazione, da parte degli enti sportivi dilettantistici, dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti prevede che **"I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche ... e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a 1.000,00 euro tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli... L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.**

398 ... e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ...".

SANZIONI ATTUALI APPLICABILI PER VIOLAZIONE OBBLIGO TRACCIABILITA'.

Dal quadro normativo delineato consegue che il sistema sanzionatorio applicabile, dopo le modifiche recate, **con decorrenza 1° gennaio 2000, dalla legge n. 342/2000** - in caso di inosservanza della tracciabilità dei pagamenti è il seguente:

- **decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 398/1999** (*id. determinazione forfetaria del reddito imponibile nella misura del 3% dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività di natura commerciale e tassazione ai fini IVA con il regime forfetario di detrazione ex art. 74, comma 6, del DPR n. 633/72*);
- **applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del D.lgs. n. 471 del 1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.**

Pertanto, conclude l'Agenzia delle Entrate nel documento di prassi in esame, **non è più possibile procedere** al disconoscimento:

- **della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti relativamente alle somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione;**
- **del regime di esenzione dall'IRPEF per i percipienti delle somme corrisposte dall'associazione sportiva dilettantistica.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC